SENT. N. **66/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n**. 23932** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

U.F., c.f. ***omissis***, nato a ***omissis*** l' ***omissis***

e residente a ***omissis***, Via ***omissis***, rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso su documento informatico separato - ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. - dall'Avv. Benedetta De Paola del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Roma, Largo della Fontanella di Borghese n. 84, PEC:

benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

l'**Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (per brevità I.N.P.S.)**, in persona del Presidente *pro tempore,* presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. 21,

E CONTRO

Direzione Provinciale I.N.P.S. di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 3.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITA la difesa dell'INPS all'udienza del 5 giugno 2025, come da verbale, nessuno presente per parte ricorrente.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della propria pensione recante n. 10201017, corrisposta dalla sede I.N.P.S. in conseguenza di quanto disposto dalla Legge Finanziaria n. 197/2022 art. 1, commi 309 e 310, attuata con determinazioni/decurtazioni assunte dall'I.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2023.

In via preliminare di rito, ha chiesto di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità dell'art. 1, L. n. 197/2022, commi 309 e 310, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 e 53 Cost.

L'INPS si è costituto in giudizio con comparsa del 9 ottobre 2024 chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 20/2024 dietro concorde richiesta delle parti, il presente giudizio è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana con ordinanza n. 33/2024.

Con le note del 26 febbraio 2025 e del 6 maggio 2025 parte ricorrente ha evidenziato che nelle more del giudizio, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei procedimenti avverso il taglio della rivalutazione della pensione; ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.

All'udienza del 5 giugno 2025, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa

dell'INPS si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio risulta la concorde richiesta di entrambe le parti di dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

Essendo intervenuta pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni poste nel ricorso, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, **dichiara la cessazione della materia del contendere**.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/06/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Il Funzionario Francesca Campana

F.to digitalmente